

Accertamento e riscossione



Revisione dell'accertamento

Il [Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024](#), ha attuato la riforma dell'accertamento tributario e la disciplina del concordato preventivo biennale.

La prima parte del decreto delegato (articoli da 1 a 5) dà attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 17 della Legge delega fiscale, che ha dettato i principi e criteri direttivi sulla riforma del procedimento accertativo, sulla applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio e sul riordino delle previsioni normative riferite alle attività di analisi del rischio.

Il Decreto è entrato in vigore il 22 febbraio scorso. Tuttavia, alcune disposizioni legate alla riforma dell'accertamento saranno effettive a partire dagli atti emessi dal 30 aprile 2024..

Si analizzano di seguito le principali novità sulla riforma del procedimento accertativo.

Per l'analisi puntuale di tutte le disposizioni si rinvia alla scheda dedicata.

Avvio del procedimento di adesione	<p>Il Decreto n. 13/2024 prevede una procedura di adesione distinta a seconda che si tratti di atto impositivo soggetto all'obbligo di contraddittorio preventivo o meno. Nello specifico, lo schema di provvedimento che deve essere inviato al contribuente per il contraddittorio preventivo deve recare, oltre all'invito a formulare osservazioni, anche l'invito a definire il procedimento in adesione (in luogo delle osservazioni).</p> <p>L'invito a presentare l'istanza di adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica o nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo di contraddittorio preventivo.</p>
Atti per i quali è previsto il contraddittorio preventivo	<p>Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica o atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto per il contraddittorio. Se all'esito delle osservazioni emergono i presupposti per un accertamento con adesione, le parti possono comunque dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento. Qualora il contribuente decida di non formulare la domanda di adesione ricevuto lo schema di provvedimento, potrà ancora farlo nel momento in cui riceve l'avviso di</p>

Vuoi approfondire la tematica della riforma fiscale?

Il Settore Fisco e Diritto d'impresa è a tua disposizione:

telefono: 02 58370267/308

email:fisc@assolombarda.it

Non sei associato e vuoi ricevere le informazioni introdotte dal Decreto Legislativo?

[Contattaci >](#)

Accertamento e riscossione

Cooperazione internazionale

Attività di analisi del rischio

In linea con gli standard internazionali, il [Decreto Legislativo n. 13/2024](#) ha introdotto delle misure volte a potenziare la base informativa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per effettuare attività di analisi del rischio, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale, della frode fiscale, dell'abuso del diritto e a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti.

L'analisi del rischio in materia fiscale consente di operare interventi idonei a garantire la prevenzione ex ante, oltre che la repressione ex post, con azioni mirate e un uso più efficiente delle risorse dell'Amministrazione, circoscrivendo i controlli nei confronti dei soggetti a più alto rischio fiscale, con un minore impatto anche di oneri amministrativi sui cittadini e imprese.

Cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere

L'articolo 3 del Decreto introduce nuove forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, nonché il riordino di quelle esistenti.

In particolare, le modifiche riguardano:

- lo scambio di informazioni su richiesta;
- gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata;
- la presenza di funzionari di altri Stati membri negli uffici amministrativi e la loro partecipazione alle attività di controllo;
- i controlli simultanei e le verifiche congiunte.

Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA

Viene introdotto nell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 il comma 7-quater, con il quale si prevede che i soggetti che non sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo e che adempiono all'applicazione dell'IVA mediante la nomina di un rappresentante fiscale, sono tenuti a prestare un'idonea garanzia al fine dell'inclusione nella banca dati VIES. I criteri e le modalità di rilascio della garanzia saranno definiti con un decreto del MEF.

Inoltre, si stabiliscono gli obblighi in capo al rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio attività (o di variazione dell'attività), con l'opzione per l'inclusione della partita IVA nella banca dati VIES.

Tale soggetto ha l'obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.

Sono previsti, infine, specifici requisiti di onorabilità per svolgere l'incarico di rappresentante fiscale.

Accertamento e riscossione

La riforma della riscossione

Il Decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 introduce nuove disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo si inserisce, nell'ambito della riforma fiscale e interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.

Si analizzano di seguito le principali novità previste dal Decreto Legislativo in vigore dall'8 agosto 2024 (G.U. n. 187 del 7 agosto 2024).

Per l'analisi puntuale di tutte le disposizioni si rinvia alla scheda dedicata.

Rataizzazione ordinaria

Su semplice richiesta del contribuente, che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore a 120.000 euro, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione del pagamento in 84 rate (per le richieste presentate nel 2025 e 2026); in 96 quote (per il biennio 2027-28) e in 108 a decorrere dal 2029. Fino ad oggi il piano di recupero poteva arrivare al massimo a 72 rate. Se invece il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione autorizza il pagamento della cartella in 120 rate (dieci anni), anche per le somme che superano i 120.000 euro. Un decreto del MEF stabilirà i parametri che occorre soddisfare per documentare i problemi economici e beneficiare di una dilazione di dieci anni. Comunque, per provare la sussistenza della situazione di difficoltà, per le persone fisiche e titolari di ditte individuali si fa riferimento all'ISEE; per gli altri all'indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateizzazione e il valore della produzione.

